



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee guida relative all'Indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei Professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (INAD).

Rep. Atti n. 47/CU del 20 maggio 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 20 maggio 2021

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO, in particolare, l'articolo 6-*quater* del citato d.lgs. n. 82/2005, che istituisce il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese;

VISTO l'articolo 71 del citato d.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza Unificata, adotti Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice;

VISTO lo schema di Linee guida relative all'Indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei Professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (INAD), trasmesso dall'AgID con nota del 23 aprile 2021, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata il 27 aprile 2021, prot. DAR n. 6806;

VISTO il documento di osservazioni sulle Linee guida, trasmesso in data 5 maggio 2021 dal Coordinamento interregionale competente in materia di Agenda digitale, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata nella medesima data, con nota prot. DAR 7398;

VISTO il documento di osservazioni e richieste di chiarimento, trasmesso dall'ANCI in data 7 maggio 2021, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza nella medesima data, con nota prot. DAR n. 7528;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 7 maggio 2021, nel corso della quale l'AgID ha fornito i chiarimenti richiesti dalle Regioni e dagli Enti locali;

VISTO il nuovo testo delle Linee guida in esame, trasmesso dall'AgID con nota del 10 maggio 2021, prot. DAR n. 7653, diramato in pari data con nota prot. DAR n. 7661, con il quale vengono recepite le osservazioni delle Regioni e degli Enti locali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 18 maggio 2021, diramata in pari data dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 8152, con la quale il Ministero dello sviluppo economico comunica di non avere osservazioni sul nuovo testo del provvedimento;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Garante per la protezione dei dati personali, acquisita il 19 maggio 2021, protocollo DAR n. 8205, diramata in pari data con prot. DAR n. 8217;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'UPI e l'ANCI hanno espresso parere favorevole, con le raccomandazioni contenute nel documento consegnato in Seduta (All. 1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee guida relative all'Indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei Professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (INAD), nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

22/05/2021

al 1



21/61/CU03/C14

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA RELATIVE
ALL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE,
DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI O NEL
REGISTRO IMPRESE (INAD)**

**Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82**

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

Con precedenti Linee Guida AGID sono state dettate regole tecniche per i domicili digitali disciplinati dal CAD agli articoli 6 Bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) e 6 ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

L'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 ha introdotto l'articolo 6 quater del CAD, istituendo l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese – INAD.

Le Linee Guida INAD rappresentano l'ultimo tassello mancante “all’elenco telefonico del terzo millennio”, ovvero ai domicili digitali previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 7 maggio 2021 sono state discusse le osservazioni presentate dal Coordinamento tecnico interregionale Agenda Digitale e dall'ANCI ed è stata successivamente acquisita una nuova versione delle Linee Guida (versione 1.1 del 10/05/2021).

Tutto ciò premesso

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, L'ANCI e L'UPI esprimono parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- 1) che nell'attività di comunicazione volta a promuovere l'INAD, soprattutto quella rivolta ai privati cittadini, siano chiariti i benefici del nuovo domicilio digitale, al fine di evitare il rischio che si contribuisca a creare nei suoi confronti un'errata percezione. L'INAD andrà ad incidere significativamente sulle modalità di interazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Occorre, quindi, che i benefici derivanti dall'adesione allo strumento in termini di riduzione di costi, risparmi di tempo, riduzione dell'impatto ambientale, celerità e certezza dei processi amministrativi, siano adeguatamente comunicati e che si prevengano utilizzi impropri dei dati che i cittadini accettano di rendere pubblici. Il cittadino potrebbe pensare di non iscriversi all'INAD ritenendolo un mero "cestino" dove ricevere comunicazioni non sempre gradite (esempio multe, bollette, tributi, notifiche legali etc.). Occorre, al contrario, comunicare correttamente ed efficacemente i benefici del domicilio digitale in termini di riduzione dei costi (esempio: se ti invio una comunicazione via PEC e non mediante il notificatore risparmi il costo di notifica) e anche in termini di risparmio di tempo e di riduzione dell'impatto ambientale;
- 2) che nell'interfaccia web dell'INAD si tuteli il bilinguismo ed il multilinguismo;
- 3) che si preveda, in prospettiva, di affiancare alla procedura standard di registrazione all'INAD anche modalità che tengano conto del divario digitale, sia in termini culturali, sia in termini infrastrutturali di alcuni territori, nel rispetto del principio di non discriminazione, come ad esempio la possibilità di attivare un presidio fisico presso una PA territoriale, che supporti i cittadini e le imprese nelle fasi di registrazione e di gestione del domicilio digitale. Per alcuni strumenti, come l'identità digitale SPID, l'introduzione di una modalità di "intermediazione" della PA, su base volontaria, tra l'utente e il soggetto gestore dell'identità, il cosiddetto ruolo di RAO (Registration Authority Officer), ha favorito, infatti, la diffusione dello strumento, offrendo altresì un servizio aggiuntivo ai cittadini.

Roma, 20 maggio 2021

2